



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI  
Ufficio D2 – *Disciplina Commercio ex DGCAS*

### **Risoluzione del 23/01/2008 prot. n.0000539**

**OGGETTO:** Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 – art. 5, comma 5, lettera b).  
Requisiti professionali per la vendita nel settore alimentare.

**TESTO:**

Si fa riferimento alla nota con la quale codesto Comune chiede di conoscere se ad un soggetto che ha prestato la propria opera presso una impresa esercente l'attività di vendita di prodotti alimentari in qualità di socio lavoratore, regolarmente iscritto alla gestione commercianti dal 1995 al 2007, possa essere riconosciuto il possesso del requisito professionale di cui all'art. 5, comma 5, lettera b) del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 114, art. 5, comma 5, lett.a), al fine dell' apertura di un esercizio commerciale nel settore alimentare.

Al riguardo, si fa presente quanto segue.

L'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dispone che *“L'esercizio, per qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:*

*a) aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e Bolzano;*

*b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o aver prestato la propria opera per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione, o, se trattasi di coniuge o parente, o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione INPS (...).”*

In conseguenza di quanto sopra, con specifico riferimento al caso segnalato, si fa presente di ritenere che il soggetto in questione possa essere considerato in possesso della qualificazione professionale richiesta dalle norme per l'avvio dell'attività di vendita nel settore merceologico alimentare.

Per completezza di informazione si precisa che il requisito di cui all'art. 5, comma 5, lett. c), del citato decreto n. 114, come ripetutamente chiarito dalla

scrivente, non è più riconoscibile a far data dal 24 aprile 2004 (cfr circolare n 3467 del 28 maggio 1999 – punto 2.7 e nota n. 558748 del 18 novembre 2004).

Con l'occasione si richiama l'attenzione sull'art. 20 del D.lgs. 17 settembre 2007, n. 169, che ha abrogato la lettera a) del comma 2, dell'art. 5 del citato decreto n.114/1998, per effetto del quale il fallimento non è più condizione ostativa ai fini dell'avvio e dell'esercizio dell'attività di vendita.

IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO:** Legge 25 agosto 1991, n. 287, “*somministrazione di alimenti e bevande*”.

**IMPOSSIBILITÀ PER IL TITOLARE DI UN’AUTORIZZAZIONE DI TIPOLOGIA A) DI SOMMINISTRARE SOLTANTO BEVANDE, NELLA FATTISPECIE BIRRA SENZA I PASTI - DEFINIZIONE DI BIRRERIA – QUESITO.**

**TESTO:**

Con la nota suindicata codesto Comune ha chiesto il parere della scrivente in merito ai limiti di esercizio per un soggetto titolare di un’autorizzazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. a) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Nello specifico, domanda se, con il termine *birreria*, riportato nella citata disposizione, debba intendersi un esercizio di tipologia a) al quale è consentito somministrare birra soltanto in modo congiunto e in concomitanza con la somministrazione dei pasti.

Al riguardo, la scrivente fa presente quanto segue.

L’art. 5 della citata legge 287 al comma 1 opera una chiara distinzione tra le tipologie di esercizi in funzione di ciò che sono legittimati a somministrare:

- alla lettera a) si individuano gli esercizi di ristorazione, destinati alla somministrazione di pasti e bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (*ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari*).
- alla lettera b) si individuano gli esercizi che somministrano esclusivamente bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, oltre a latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, nonché prodotti di gastronomia (*bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari*).
- alla lettera c) si individuano quelli di tipologia a) e b) autorizzati a svolgere, nel medesimo locale, l’attività di somministrazione congiuntamente a quella di intrattenimento e svago
- alla lettera d) si individuano quelli di tipologia b) nei quali è vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Con riferimento a quanto sopra espresso ed in risposta al quesito di codesto Comune, la scrivente osserva che le tipologie di esercizio di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), riportate in parentesi, sono esemplificative e, ovviamente, non esaustive. Trattasi, comunque, in ogni caso, di esercizi organizzati in modo che la somministrazione delle bevande sia normalmente congiunta con quella dei pasti, anche per evitare che una diversa organizzazione concretizzi un sostanziale aggiramento delle caratteristiche proprie delle autorizzazioni di cui sono in possesso.

Ciò non vieta naturalmente, in presenza di tale organizzazione, che il singolo cliente possa richiedere solo uno dei due servizi di somministrazione (quindi anche solo la somministrazione di una bevanda) purché l’esercizio sia in ogni caso in grado di soddisfare ambedue le esigenze.

Di conseguenza, le *birrerie*, in possesso dell’autorizzazione di tipologia a) si classificano comunque come esercizi destinati alla ristorazione, specializzati nelle varie qualità di birra, nei quali la consumazione deve, in ogni caso, poter essere effettuata congiuntamente a quella dei pasti.

Per contro, si osserva che anche un esercizio in possesso di un'autorizzazione di tipologia b) può tuttavia specializzarsi nella somministrazione delle varie qualità di birra: in questo caso, però, si tratta di un esercizio legittimato, sempre ai sensi della citata legge 287, all'esclusiva somministrazione di bevande nel quale è consentito il solo abbinamento dei prodotti di gastronomia, non dei pasti.

IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO:** Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.  
**Nota (...). Pareri 7/11/2002, prot. 513914; 08/04/2003, prot. 550836; 02/02/2004, prot. 547002 della D.G. per il commercio, le assicurazioni e servizi relativi alla vendita ai soci nelle cooperative di consumo- – QUESITO.**

**TESTO:**

Si fa riferimento alla nota indirizzata da codesta Associazione, nella quale si formulano osservazioni sul contenuto di alcuni pareri ministeriali in materia di esercizio dell'attività di vendita da parte delle cooperative di consumo.

Nello specifico si richiamano i pareri del 7 novembre 2002, n. 513914, 8 aprile 2003, n. 550836 e 2 febbraio 2004 n. 547002, nei quali la scrivente sosterrrebbe che una cooperativa di consumo debba munirsi di titoli autorizzatori diversi per la vendita al pubblico ed ai soci e che questa ultima debba avvenire in locali non aperti al pubblico e senza accesso alla pubblica via, come prescritto dall'art. 16 del d.lgs 31 marzo 1998, n. 114.

Detti pareri, altresì, avrebbero determinato, come nel caso del Comune di (...), *"l'irrogazione di una sanzione ad una media struttura cooperativa, autorizzata alla vendita al pubblico, sia perché vendeva ai soci negli stessi locali che al pubblico e senza la comunicazione di cui all'art. 16 del decreto sia perché riservava ai soci prezzi più favorevoli di determinate referenze"*.

A tale proposito si fa presente quanto segue.

Si precisa, in via preliminare, che nel citato parere n. 513914, la scrivente, se pure ha utilizzato una formulazione probabilmente non chiara, non ha inteso sostenere un obbligo generalizzato per una cooperativa di consumo che intenda vendere al pubblico e ai propri soci di munirsi di due distinti titoli, ossia dell'autorizzazione per la vendita al pubblico di cui agli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e della comunicazione di cui all'art. 16, comma 1, del medesimo decreto.

Detta ipotesi, infatti, sarebbe, oltre che giuridicamente non sostenibile, illogica, considerato che ai sensi della disciplina del decreto n. 114/1998, le due tipologie di attività sono nettamente distinte, potendo la prima svolgersi in locali di libero accesso (aperti quindi anche a particolari categorie di acquirenti quali possano essere i soci, i dipendenti, ecc.) e dovendo, invece, solo la seconda, proprio per la sua valenza più limitata e circoscritta, svolgersi in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via ed esclusivamente a favore dei soggetti che hanno titolo ad accedervi.

A parere della scrivente, pertanto, ai sensi della disciplina vigente, una cooperativa di consumo può effettuare l'attività di vendita, in alternativa, sia secondo le modalità previste dai predetti articoli 7, 8 e 9, che regolamentano la vendita al pubblico, sia secondo quelle previste dall'art. 16 del citato d.lgs. 114.

Se intende limitare la vendita esclusivamente ai propri soci è tenuta ad attenersi alle disposizioni dell'art. 16 e ad esercitare l'attività secondo le prescrizioni e i limiti in esso previsti.

Ciò non toglie, però, come la scrivente ha già avuto modo di chiarire nel parere n. 550836, che una cooperativa di consumo possa legittimamente esercitare l'attività di vendita al pubblico, considerato che non esistono norme che lo impediscono. Di conseguenza, una cooperativa di consumo può essere titolare di una attività di

vendita al pubblico da effettuarsi in una delle tipologie distributive previste dall'art. 4, comma 1, lett. d), e) ed f) del decreto n. 114/1998.

Inoltre, ad avviso della scrivente, come precisato nel parere n. 513914, - nell'ambito della predetta attività commerciale al dettaglio al pubblico – la circostanza di rivolgere l'attività di vendita anche a soggetti che risultino soci della cooperativa interessata (così come, per altre tipologie di imprese commerciali, la circostanza di svolgere tale attività anche nei confronti di propri dipendenti) di per sé non costituisce elemento sufficiente a realizzare la fattispecie della vendita negli spacci interni, né determina la necessità di effettuare alcuna comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del medesimo decreto n. 114/1998.

Quanto sopra sia perché nessuna norma, come già precisato, lo impedisce, sia perché, come espressamente sostenuto nel citato parere n. 513914, nella fattispecie, non si determina alcuna differenza tra il soggetto cliente-socio e colui che non è associato.

Infine, quanto alle perplessità pure evidenziate in alcuni dei predetti pareri relativamente alla possibilità, nel richiamato assetto di una attività commerciale rivolta al pubblico, di praticare prezzi differenziati per i propri soci (ovvero analogamente per i propri dipendenti), si richiama l'attenzione sulla circostanza che tali perplessità possono ritenersi in gran parte superate anche alla luce delle disposizioni che, con riferimento alle iniziative di vendita dei prodotti a condizioni vantaggiose, sono contenute all'art. 3, comma 1, lett. e) e f), della legge 4 agosto 2006, n. 248, per effetto del quale sono state eliminate procedure e restrizioni in materia di vendite promozionali.

Resta pertanto nella libertà di iniziativa imprenditoriale l'individuazione di modalità e formule di divulgazione di eventuali offerte di acquisto nei confronti dei consumatori, ivi comprese eventuali iniziative straordinarie in termini di prezzo nei confronti dei clienti-soci (o anche dei propri clienti-dipendenti, ovvero altre analoghe iniziative di fidelizzazione della propria clientela o basate su convenzioni con soggetti esponenziali di particolari settori della clientela stessa), ferma comunque la necessità di evitare comportamenti discriminatori o offerte realizzate in termini tali da violare altre disposizioni eventualmente applicabili.

IL DIRETTORE GENERALE

**OGGETTO:** Legge n. 287 del 25 agosto 1991 “*somministrazione di alimenti e bevande*”.

**POSSIBILITÀ DI SVOLGIMENTO DI DUE ATTIVITÀ DISTINTE (SOMMINISTRAZIONE DI TIPOLOGIA D) E VENDITA NEL SETTORE MERCEOLOGICO) NEL MEDESIMO LOCALE – QUESITO.**

**TESTO:**

Codesto Comune ha chiesto di conoscere il parere della scrivente Direzione Generale in merito alla possibilità di esercizio, nel medesimo locale, di un'attività per la vendita nel settore merceologico alimentare, di cui all'art. 7 del d.lgs n. 114 del 1998 e di un'attività per la somministrazione di alimenti e bevande di tipologia d), di cui all'art. 5 della legge n. 287 del 1991, intestate a soggetti diversi.

Al riguardo, si precisa che né la disciplina nazionale vigente in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande né quella relativa alla distribuzione commerciale contengono disposizioni che vietano la coesistenza in un medesimo locale di più attività, intestate a soggetti diversi.

Resta ferma, in ogni caso, la necessaria osservanza delle disposizioni relative al possesso dei requisiti professionali da parte dei titolari, al rispetto delle norme igienico sanitarie e urbanistiche riguardanti le destinazioni d'uso e al rispetto di tutti i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, e edilizi previsti per il legittimo svolgimento delle attività.

IL DIRETTORE GENERALE